



La sicurezza negli appalti pubblici

intervento a cura di:

ing. Gabriele Mercurio

S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

ASL 3 Genovese

Savona, 18 luglio 2012

Il quadro normativo di riferimento

- L. n. 123/2007 – Legge delega riordino sicurezza sul lavoro
- D.Lgs. n. 81/2008 – T.U. Sicurezza nei luoghi di lavoro
- D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici
- D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento d'attuazione del Codice dei contratti pubblici
- Atti dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici AVCP
 - Determinazione n. 3/2008 – Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del DUVRI e determinazione dei costi della sicurezza

Il quadro normativo di riferimento

L. n. 123/2007 – Determinazione AVCP n. 3/2008

La prima novità di rilievo operata dalla L. n.123/2007 è contenuta nell'art. 3, comma 1, lett.a), il quale modifica l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 16 settembre 1994 n. 626, riguardante il “miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”. La disposizione novellata prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle “interferenze”. La medesima disposizione aggiunge che “Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera...

Il quadro normativo di riferimento

L. n. 123/2007 – Determinazione AVCP n. 3/2008

Un'altra importante novità è stata introdotta con l'art.8 della L.123/07, che modifica il comma 3 bis dell'art. 86 D.Lgs.163/06, che ora prevede che “Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. Il citato articolo 8, ha altresì introdotto un comma 3 ter dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici: “Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta”. Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture – devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi

Ruoli e responsabilità

Committente

è il soggetto titolare del potere decisionale e relativo alla gestione dell'appalto

art. 89 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008

nelle fasi di progettazione dell'opera si attiene ai principi ed alle misure generali di tutela e in particolare:

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro, che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione...

Nei LL.PP. L'attuazione avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al Responsabile del procedimento e del progettista

art. 90 c. 1-1 bis D.Lgs. 81/2008

Ruoli e responsabilità

Responsabile del procedimento

nel campo d'applicazione del D.Lgs. 163/2006 il Responsabile dei lavori è il Responsabile del procedimento

art. 89 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008 e art. 10 c. 2 D.P.R. 207/2010

nello svolgimento dell'incarico di Responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli artt. 90, 93 c. 2, 99 c. 1, e 101 c.1 del D.Lgs. 81/2008:

- richiede la nomina *dei coordinatori* e vigila sulla loro attività;
- provvede, sentito il Direttore Lavori e il Coordinatore in fase di esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, ..., alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso

art. 10 c. 3 D.P.R. 207/2010

Ruoli e responsabilità

Responsabile del procedimento

adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;

trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

art. 10 c. 1 D.P.R. 207/2010

comunica all'AVCP i provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,

Art. 151 c. 3 D.P.R. 207/2010

Ruoli e responsabilità

Coordinatore per la progettazione....

....caso appalto integrato

Nel caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare,

il Coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo, il piano di sicurezza e di coordinamento, è nominato dalla stazione appaltante su proposta dell'affidatario

New

Art. 168 c. 10 D.P.R. 207/2010

Ruoli e responsabilità

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.



assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006

Art. 151 c. 1-2 D.P.R. 207/2010

Ruoli e responsabilità

Direttore operativo

svolge le funzioni del Coordinatore per l'esecuzione, quando il Direttore dei Lavori è sprovvisto dei requisiti previsti per l'espletamento di tale compito

Art. 151 c. 1 D.P.R. 207/2010

Ispettore di cantiere

all'ispettore di cantiere può essere affidato il compito di assistenza al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

art. 150 c. 2 lett. h D.P.R. 207/2010



Progettare la sicurezza nei lavori pubblici: i piani di sicurezza

→ Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)

redatto dal Coordinatore per la progettazione; contenuti minimi prescritti dall'Allegato XV D.Lgs. 81/2008

→ Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.)

redatto dal Datore di lavoro impresa appaltatrice quando non è previsto il PSC; contenuti minimi prescritti dall'Allegato XV D.Lgs. 81/2008



→ Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)

redatto dal Datore di lavoro; contenuti minimi prescritti dall'Allegato XV D.Lgs. 81/2008

I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza ... sono nulli (art. 131 D.Lgs. 163/2006)

Progettare la sicurezza nei lavori pubblici: i piani di sicurezza

PSC o PSS formano parte integrante del contratto d'appalto o di concessione;

- i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta;
- il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza;
- le imprese esecutrici possono proporre modifiche o integrazioni al PSC;
- il cronoprogramma dei lavori (All. XV), prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'art. 40 D.P.R. 207/2010



Progettare la sicurezza nei lavori pubblici: stima costi sicurezza

La stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato *(p.to 4.1 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)*

I costi della sicurezza:

- non sono assoggettabili a ribasso;
- devono essere indicati nel bando e nelle lettere di invito;
- devono essere indicati nel quadro economico;
- in variante si applica l'art. 132 del D.Lgs. 163/2006;
- devono essere stimati dalla stazione appaltante anche se non è prevista la redazione del PSC



artt. 86 e 131 D.Lgs. 163/2006; Allegato XV D.Lgs. 81/2008

Progettare la sicurezza nei lavori pubblici: stima costi sicurezza

Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza, in base allo stato di avanzamento dei lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per l'esecuzione



p.to 4.1.6 Allegato XV D.Lgs. 81/2008

Le eventuali proposte di integrazione al PSC presentate dall'impresa aggiudicatrice dei lavori al coordinatore per l'esecuzione non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti

art. 100 c. 5 D.Lgs. 81/2008

Progettare la sicurezza nei lavori pubblici: fascicolo dell'opera

Per le opere di cui al D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (ora art. 38 D.P.R. 207/2010)

Allegato XVI D.Lgs. 81/2008

Progettare la sicurezza nei lavori pubblici: livelli progettuali



PROGETTO PRELIMINARE - art. 17 D.P.R. 207/2010

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza

- identificazione e descrizione dell'opera;
- relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;
- le relative scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive;
- stima sommaria dei costi della sicurezza

Progettare la sicurezza nei lavori pubblici: livelli progettuali



PROGETTO DEFINITIVO – art. 24 D.P.R. 207/2010

Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Quadro economico contenente
l'indicazione dei costi della sicurezza

Quando il progetto definitivo è posto a base di gara, ..., il progetto è corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché del Piano di Sicurezza e Coordinamento

art. 24 c. 3 D.P.R. 207/2010

New

Progettare la sicurezza nei lavori pubblici: livelli progettuali



PROGETTO ESECUTIVO – art. 33 D.P.R. 207/2010

Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

→ Cronoprogramma

→ Cronoprogramma ex D.Lgs. 81/2008

→ Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

→ Fascicolo dell'opera

Progettare la sicurezza nei lavori pubblici: verifica



VERIFICA del progetto per tutti i livelli progettuali

artt. 93 comma 6 e 112 del D.Lgs. 163/2006

artt. 44-54 del D.P.R. 207/2010

*a cura del Responsabile del Procedimento o
di strutture tecniche esterne alla stazione appaltante*



VALIDAZIONE del progetto posto a base di gara

art. 55 del D.P.R. 207/2010

a cura del Responsabile del Procedimento

Progettare la sicurezza nei lavori pubblici: verifica



- la verifica ... accerta in particolare: ... g) la sicurezza delle maestranze;
- la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione a o) sicurezza ed organizzazione del cantiere;
- per il PSC verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere...; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

artt. 45, 52 e 53 D.P.R. 207/2010

L'esecuzione in sicurezza nei lavori pubblici:

idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D.Lgs.

81/2008

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, ... nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art. 90 c. 9 D.Lgs. 81/2008

L'esecuzione in sicurezza nei lavori pubblici:

idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale **le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie**, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi
- c) DURC
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008

Allegato XVII D.Lgs. 81/2008

L'esecuzione in sicurezza nei lavori pubblici:

idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, i **lavoratori autonomi** dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008
- e) DURC

Allegato XVII D.Lgs. 81/2008

L'esecuzione in sicurezza nei lavori pubblici: il subappalto


- intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore (*art. 4 D.P.R. 207/2010*);
- l'affidatario corrisponde al subappaltatore gli oneri della sicurezza senza alcun ribasso; la stazione appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della disposizione (*art. 118 c. 4 D.Lgs. 163/2006*);
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza (*art. 118 c. 4 D.Lgs. 163/2006*);

L'esecuzione in sicurezza nei lavori pubblici: il subappalto


- i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 sono messi a disposizione dell'organo di vigilanza;
- l'affidatario è tenuto al coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani [di sicurezza] dei singoli subappaltatori compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario;
- il direttore tecnico di cantiere è responsabile del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

art. 118 c. 7 D.Lgs. 163/2006


Contratti relativi a lavori, servizi e forniture: informazione, coordinamento, cooperazione, interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/2008)




Lavori, servizi, forniture all'interno della propria azienda, unità produttiva, comunque nell'ambito ciclo produttivo




Verifica idoneità tecnico professionale affidatario



Cooperazione, coordinamento e reciproca informazione fra i datori di lavoro



Redazione D.U.V.R.I. in presenza di rischi da interferenza, quale allegato al contratto



Individuazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze, esclusi dal ribasso d'asta

Contratti relativi a lavori, servizi e forniture: informazione, coordinamento, cooperazione, interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/2008)

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, il D.U.V.R.I. è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto

Il **Responsabile** del procedimento, su delega del soggetto di cui all'art. 26 c. 3, svolge i compiti previsti dal medesimo art. 26 c. 3, qualora non sia prevista la predisposizione del PSC (art. 10 c. 1 lett. dd)

cfr. art. 96 c. 2 D.Lgs. 81/2008

Contratti relativi a lavori, servizi e forniture: informazione, coordinamento, cooperazione, interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/2008)

L'intervento dell'AVCP: Determinazione n. 3/2008

- > esistenza di interferenze e obbligo di redazione D.U.V.R.I., indicazione nel caso di assenza di interferenza di indicare nei bandi un costo relativo pari a 0;
- > esclusioni: mera fornitura senza installazione, servizi di natura intellettuale, ecc.;
- > D.U.V.R.I. non necessario ove previsto PSC;
- > Stima costi e analogie con stima oneri sicurezza PSC;
- > Costi della sicurezza rischi da interferenza e costi della sicurezza attività propria impresa; verifica dell'anomalia ex art. 86 D.Lgs. 163/2006

Qualche link utile....

www.prevenzionecantieri.it

<https://olympus.uniurb.it>

www.lavoro.gov.it

www.avcp.it

www.asl#.liguria.it